

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2001719**
Data: **11/02/2019**

Oggetto: **le mini cartelle e la cancellazione dell'Agencia Entrate Riscossioni**
Allegati: **NO**

LE MINI CARTELLE E LA CANCELLAZIONE DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI

Gentile Associato,

ci si è chiesto, come verificare lo stralcio delle c.d. mini cartelle fino a 1.000 euro.

L'annullamento è stato effettuato dall'Agencia Entrate Riscossione **al 31 dicembre 2018**, senza l'invio di una comunicazione al contribuente.

La **cancellazione delle mini cartelle**, molte delle quali relative a multe o bollo non pagati così come ai tributi locali (IMU, Tasi e Tari), è una delle misure rientranti nel capitolo della pace fiscale.

L'annullamento riguarda le cartelle relative a **carichi affidati tra il 2000 e il 2010**. La cancellazione dei debiti non richiede l'invio di una particolare richiesta da parte del contribuente ed alla data odierna la procedura di stralcio dei debiti fino a 1.000 euro dovrebbe ormai essere conclusa.

Tuttavia sono in molti a chiedersi come fare per sapere se il proprio debito sia stato o meno cancellato. La verifica può essere effettuata online tramite il sito dell'AdER.

Stralcio cartelle fino a 1.000 euro: verifica annullamento online

È alla data del 31 dicembre 2018 che l'Agencia delle Entrate Riscossione ha effettuato d'ufficio **cancellazione delle mini cartelle**, così come stabilito dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 119/2018 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019).

Non è previsto l'invio di una comunicazione al contribuente che avvisi sullo stralcio del debito e pertanto sarà necessario controllare autonomamente se le cartelle sono rientrate o meno nella procedura di pulizia del magazzino dei debiti a carico dell'Agente della Riscossione.

Naturalmente è possibile rivolgersi agli uffici AdER presenti sul territorio. Il contribuente potrà tuttavia **verificare l'estinzione del debito** consultando la sua posizione debitoria all'interno dell'area riservata. Per l'accesso è necessario essere in possesso delle credenziali apposite.

Ai fini della verifica dello stralcio delle mini-cartelle sarà possibile accedere dell'**Area Riservata** con quattro diverse credenziali:

- SPID;
- Pin e password Agencia delle Entrate;
- credenziali INPS;
- Smart Card (Carta Nazionale dei Servizi).

L'accesso all'Area Riservata del sito dell'Agencia delle Entrate Riscossione consente di verificare il dettaglio dei debiti a carico del contribuente. L'avvenuto stralcio sarà indicato all'interno di questa sezione del portale.

Mini-cartelle, ecco quelle che non si annullano

Non tutti i **debiti di importo fino a 1.000 euro** sono compresi nella procedura di **stralcio automatico**. L'annullamento delle mini-cartelle, effettuato d'ufficio al 31 dicembre 2018, non si applica ai seguenti carichi:

- debiti relativi alle **"risorse proprie tradizionali"** dell'Unione Europea e **all'imposta sul valore aggiunto** riscossa all'importazione;

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

- debiti derivanti dal recupero degli **aiuti di Stato** considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze **penali** di condanna.

Non solo: tra le regole da considerare si ricorda che l'importo di 1.000 euro per le cartelle datate 2000-2010 è da considerarsi come comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, il tutto considerando l'importo residuo al 24 ottobre 2018.

Stralcio mini-cartelle, doppia via per le somme versate

Si ricorda infine che non è previsto alcun rimborso in caso di versamento di una parte del debito prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018.

Discorso diverso invece nel caso di pagamento in data successiva. Nel caso di pagamento di debiti già oggetto di annullamento (e quindi sostanzialmente non più dovuti), gli importi versati **dopo il 24 ottobre** saranno utilizzati per pagare:

- debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;
- debiti scaduti o in scadenza.

In assenza di debiti, gli **importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.**

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO.**

Studio Lerro - Bondavalli